
Spese di lite, soccombenza reciproca, nozione

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

Tribunale di Arezzo, sentenza del 13.01.2015, n. 30

...omissis...

Resta la regolamentazione delle spese.

V'è reciproca soccombenza, la cui nozione è ancora da ultimo riaffermata dalla S.C. nei seguenti termini: "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo." (Cass. sez. 6 ord. 23.9.2013 n. 21684 rv 627822).

Il giudice reputa allora, valutate come sostanzialmente equiparabili le contrapposte posizioni e i reciproci vantaggi giudiziali ottenuti, di compensare integralmente fra le parti le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e in relazione alla reciproca soccombenza (la norma, peraltro, è applicabile nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 13 D.L. 132/14, conv.

in L. 162/14 e paiono altresì sussistere giusti motivi afferenti ai rapporti personali tra le parti).

p.q.m.

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:

1. revoca l'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, il 19.4.2010, depositata il 20.4.2010, confermata con ordinanza collegiale emessa il 7.10.2010, depositata il 12.10.2010;
 2. condanna Pxxxxx a restituire immediatamente a xxx., anche quale (xxxx esercente la potestà sul (xxx minorene Mxxx tutti i beni indicati nell'elenco inserito nella 2 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dalla parte attrice il 27.12.2011, da aversi qui per integralmente riportato e trascritto, a eccezione del pollaio scultura di xxx., del vigneto con 60 viti piantate nel 2004/2005, e dei 150 quintali di legna da ardere;
 3. rigetta ogni altra domanda delle parti;
 4. compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
- Arezzo, 12 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ADMAIORA

Editrice
